

14442

2011

14442/2011
14558/2011

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE CIVILE DI MILANO

SEZIONE QUINTA

Il giudice unico dott.ssa Gabriella Migliaccio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n 84517 del ruolo generale degli affari civili dell'anno 2005

TRA

[REDACTED]
[REDACTED]

Attori

In proprio e quali legali rappresentanti della figlia [REDACTED]

elett.te dom.ti a Milano, [REDACTED] 4, presso lo studio dell' avv.to Giuseppe Badolato di Como, che li rappresenta e difende per procura a margine atto di citazione

E

Azienda Ospedaliera [REDACTED]

Convenuta

elett.te dom.ta a Milano [REDACTED] so lo studio dell' avv.to [REDACTED] del dott. [REDACTED] che la rappresenta e difende per delega in calce alla comparsa di costituzione e conclusionale

Oggetto

Responsabilità professionale

AVV. BADOLATO
TRIBUNALE DI MILANO
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

7

2

All'udienza di precisazione delle conclusioni del 6 luglio 2011 le parti così concludevano:

3

1

TRIBUNALE CIVILE DI MILANO

G.I. Dott.ssa Migliaccio - R.G. n° 84517/2005

Foglio di precisazione delle conclusioni

Per i sigg. 


Con l'Avv. Giuseppe Badolato

Attori

Contro


C. 

Convenuta

Con il presente atto si precisano le seguenti conclusioni:
Voglia il Giudice Unico, contrarius reiectis, così giudicare:

In via preliminare e nel merito:

Accertare e dichiarare la responsabilità dell'Azienda Ospedaliera G.  e, conseguentemente, condannarla al pagamento della somma, in favore di tutti gli attori, che sarà quantificata in comparsa conclusionale e, comunque, per il Danno biologico e morale della minore , per il Danno morale dei prossimi congiunti attori, per la riduzione della capacità lavorativa generica della minore, per il danno patrimoniale futuro di tutti gli attori, per le spese sostenute e sostenende, detratta la somma di € 130.000,00 erogata in favore della sola minore , oltre la rivalutazione monetaria e gl'interessi legali dal fatto al soddisfo sulla somma di € 130.000,00, oltre la rivalutazione monetaria e gl'interessi legali sulla maggiore somma che sarà liquidata dal Giudice, dal fatto al soddisfo. (Cass. Sez. Un. 1995/1712; Cass. Civ. 02.04.2001, Sez. III^a n° 4783), oltre le spese di CTU e di CTP, ovvero al pagamento di una somma maggiore o minore che questo On.le Tribunale vorrà accertare e, conseguentemente, liquidare. (Cass. 19.06.1995, n° 6927; Cass. 19.05.1999 n° 4852, Sez. III^a, cfr. anche Trib. di Bologna - Sez. II^a, pubblicata il 9 Giugno 2003, n° 3203/03, in ordine all'assenza di ultrapetizione), nonché alla liquidazione

4

2

di tutti i danni, anche di quelli qui non specificati, che l'On.le Tribunale vorrà individuare e liquidare (Cass. Civ., Sez. II, 08/03/2010, n. 5564).

Si chiede, ancora, che l'On.le Tribunale voglia dichiarare provvisoriamente esecutiva la sentenza, che venga registrata a debito ai sensi dell'art 59, lettera d) del DPR n° 131/1986 e che l'imposta prelevata a debito venga recuperata nei confronti dei convenuti in solido.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari legali di cui si chiede la distrazione, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.

5
Per l'Azienda Ospedaliera [REDACTED]

[REDACTED], con l'Avv. [REDACTED]

CONVENUTA

nella causa promossa da

[REDACTED] e [REDACTED], in proprio e quale rappresentante

della figlia minore [REDACTED], con l'Avv. Giuseppe Badolato

ATTORI

Piacca al Tribunale II. mo così giudicane.

NEL MERITO

Dato atto che l'Azienda Ospedaliera G. Salvini, tramite il proprio assicuratore per la RC professionale, ha provveduto a corrispondere a [REDACTED] e [REDACTED]

[REDACTED] quali esercenti la potestà sulla figlia minore [REDACTED] la somma di € 130.000,00, respingere tutte le ulteriori domande avanzate.

Compensate le spese di lite.

6

In fatto e in diritto

I coniugi [redacted] e [redacted], in proprio e quali legali rappresentanti della figlia minore [redacted], hanno esposto: che in data 1-12-1998, alle ore 9,30, la [redacted] veniva ricoverata all' Ospedale di Rho, in reparto ginecologia, per travaglio di parto; che alle ore 17,13 dello stesso giorno nasceva [redacted] in condizioni di ipossia (per cui si rendeva necessaria rianimazione primaria), con ecchimosi all' arto superiore sinistro e al volto, rilevandosi alla radiografia frattura della clavicola sx; che alla bambina residuava una menomazione permanente valutabile intorno al 20-25%.

Ciò premesso, l' [redacted] e la [redacted], sostenuta la responsabilità dello Ospedale [redacted], per colpevole condotta dei suoi operatori sanitari, in relazione alle incongrue manovre tecniche, hanno chiesto la sua condanna al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non da essi subiti e dalla propria figlia.

L' Azienda Ospedaliera [redacted] si è costituita e ha contestato ogni responsabilità del proprio personale sanitario, assumendo essere la frattura della clavicola una complicanza usuale nella fase di espulsione del parto.

Espletata l'azione medico-legale, la causa è stata assegnata a sentenza.

I ctu hanno premesso che la distocia di spalle rappresenta un' urgenza grave, imprevedibile ed improvvisa che necessita di un' azione rapida ed efficace, richiedente manovre ostetriche in successione, sempre più invasive qualora le precedenti falliscano, da compiere in 3-4 minuti.

Nella specie la gravidanza era trascorsa fisiologicamente, senza previsione di rischi di distocia di spalla dopo l' espulsione della parte presentata cefalica (non era presente diabete gestazionale, obesità o eccessivo accrescimento endouterino del feto).

[Handwritten signature]

4

Una volta profilatasi la complicità, presentandosi le spalle al di sopra del bacino osseo dopo l'espulsione della testa fetale, le necessarie manovre non furono tutte compiute secondo i protocolli assistenziali raccomandati; ovvero correttamente venne eseguita l'episiotomia mediolaterale destra, ma censurabilmente vennero praticate manovre di Kristeller (pressioni addominali, secondo quanto riferito dalla paziente) e trazione dal basso (risultante in cartella clinica, comunque descritta in maniera eccessivamente sintetica), che verosimilmente ha determinato lo stiramento-strappo del plesso brachiale e la frattura della clavicola sinistra. In particolare la trazione dal basso risulta controindicata in assenza di altre procedure atte a prevenire e ridurre le complicanze della distocia di spalla, quali la manovra di Mc Roberts (flessione delle gambe sulle cosce, abduzione e rotazione esterna delle cosce), la manovra di Rubin I (pressione sovrapubica, per cercare di impegnare le spalle secondo un diametro del bacino più favorevole) e manovra di Wood o di Rubin II (introduzione di una mano nel canale del parto, sempre per portare le spalle su un diametro più favorevole).

In definitiva, secondo i ctu, la conduzione del parto non fu effettuata a regola d'arte, ponendosi in essere condotte attive e omissive configuranti colpa per imperizia, imprudenza, negligenza ed inosservanza di protocolli in uso e validati.

Tali colpevoli comportamenti si pongono in rapporto causale con le conseguenze dannose subite da [REDACTED] in via permanente, quantificabili nel 12-13%, concretanti sia un danno biologico, sia un pregiudizio incidente sulla capacità lavorativa generica (vedi udienza di chiarimenti dei ctu in data 1-2-09).

La bambina ha inoltre subito una malattia temporanea traumatica durata oltre 3 anni, di giorni 30 al 75%, giorni 30 al 50% e di mesi 36 al 20-25%.

LL

Sulla scorta delle conclusioni della ctu, peraltro non contestate dalla convenuta, va affermata la responsabilità professionale di quest'ultima, tenuta al risarcimento dei danni derivati a [REDACTED] direttamente ed, in via riflessa, ai suoi genitori.

Come chiarito dai ctu, la lesione residua a [REDACTED] "riguarda la spalla ed il braccio sinistro, che hanno una possibilità limitata di movimenti, soprattutto per quanto riguarda la spalla, sicchè sono escluse per la infortunata tutte quelle attività che comportano un uso di forza del braccio e della spalla, mentre la mano è integra."

Poichè la lesione ha condizionato le normali attività della bambina sin dalla nascita, comprese quelle di gioco, fondamentali nell'estrinsecazione ed evoluzione della personalità infantile, a titolo di danno non patrimoniale le si può attribuire la somma di € 50.000,00, tenuto conto della personalizzazione.

Per il danno non patrimoniale derivante da temporanea, può attribuirsi a [REDACTED] l'importo di € 36.900,00, in ragione di € 120,00 al giorno.

La riduzione della capacità lavorativa è stata accertata unicamente con riflesso sulla generica, la quale è di regola assorbita nella componente biologica del danno. Tuttavia nella specie, in considerazione della sede e delle conseguenze funzionali della lesione, che può comportare disagi nello svolgimento di numerose attività lavorative, sia di tipo manuale che non, si ritiene equo attribuire un ulteriore importo al predetto titolo, liquidato equitativamente in € 15.000,00, tenuto anche conto dell'anticipata capitalizzazione.

Per quanto riguarda i genitori della minore, sussiste il loro diritto al risarcimento

del danno non patrimoniale indubbiamente subito come diretto riflesso della lesione riportata dalla loro figlia, che hanno visto soffrire sin da piccolissima, dovendo peraltro impegnarsi con costanza nel seguire il

8
trattamento fisioterapico per il migliore recupero (inizialmente previsto con sedute plurisettimanali - vedi ctu pag. 7-8).

Pertanto a ciascuno degli attori in proprio viene liquidato, a titolo di danno non patrimoniale, la somma di € 20.000,00 ; agli stessi compete il rimborso delle spese mediche sostenute, accertate in € 1.166,00. Su tale ultima somma va calcolata la rivalutazione Istat di anno in anno, a partire dalla data di esborso, e sulla somma di anno in anno rivalutata sono dovuti gli interessi legali.

Tutte le altre somme attribuite, sia agli attori in proprio che quali legali rappresentanti della minore, sono state determinate ai valori attuali della moneta.

Come è pacifico, in corso di causa, nel luglio 2011, la convenuta ha provveduto spontaneamente al versamento della somma di € 130.000,00, erogata esclusivamente in favore della minore, cui il tribunale ha attribuito complessivamente la somma capitale di € 101.900,00 ; pertanto la somma corrisposta va imputata parte al capitale e parte agli interessi legali sullo stesso, decorrenti dal fatto al luglio 2011. E' inoltre dovuta un ulteriore somma per interessi, qualora la somma già corrisposta non li comprenda interamente.

La pretesa degli attori in proprio è rimasta invece totalmente insoddisfatta, sicchè la convenuta deve essere condannata al pagamento in favore di ciascuno dell' importo di € 20.000,00, con gli interessi legali dal fatto, oltre ad € 1.166,00 per spese mediche, con rivalutazione ed interessi come già detto.

Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, e quelle di ctu, gravano sull' Ospedale soccombente.

PQM



10

5

Il tribunale di Milano, giudice unico sez. V civ., definitivamente pronunciando sulle proposte domande, così provvede :

accettata la responsabilità professionale della convenuta per i fatti di causa, ed accertato in € 101.900,00 l' ammontare del danno subito dalla minore Urso Noemi, dato atto dell' intervenuto pagamento agli attori, in qualità di legali rappresentanti della stessa, dell'importo di € 130.000,00, condanna lo Ospedale Salvini alla corresponsione in favore degli attori, quali legali rappresentanti della minore, degli eventuali ulteriori interessi sulla somma capitale attribuita, secondo specificazione di motivazione ;

condanna la convenuta al pagamento in favore di ciascun attore in proprio della somma di € 20.000,00, a titolo di risarcimento danni, oltre alla somma di € 1.166,00 in favore di entrambi, con la rivalutazione e gli interessi secondo specificazioni di motivazione ;

condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali, determinandole in complessivi € 13.794,00, di cui € 924,00 per spese, € 2.870,00 per diritti ed € 10.000,00 per onorari, oltre spese generali (12,5%), da distrarsi in favore dell' avv. Giuseppe Badolato, dichiaratosi antistatario; pone le spese di ctu a carico della convenuta.

Spese di registrazione prenotande a debito.

Così deciso il 27-11-2011

ROSSA GABRIELLA MIGLIACCIO
[Signature]

IL CAPODIRETTORE DEL TRIBUNALE
DOMENICO ARIENNA
[Signature]

TRIBUNALE DI MILANO
5^a SEZIONE CIVILE
PUBBLICATO OGGM

25 NOV. 2011



IL CANCELLIERE
[Signature]

manovre congrue secondo metodologia corretta (manovre esterne ed eventualmente manovre interne: Mc Roberts, Rubin I, etc.) configura **profilo censurabile per imperizia, imprudenza, negligenza e mancata osservanza di protocolli della buona pratica specialistica in agendo e in omettendo, e momento in relazione causale con le lesioni verificatesi sulla neonata.**

Passando ora a valutare l'iter clinico-patologico della minore Urso Noemi, va preliminarmente rilevato che la lesione traumatica da parto ha causato un periodo di **malattia traumatica**, la cui lunghezza è stata condizionata soprattutto dalla necessità di una prolungata riabilitazione fisioterapica, di **3 (tre) anni**. Le condizioni attuali rilevate in corso di operazioni peritali appaiono stabilizzate e con buon recupero della paresi, per cui veniva collegialmente discusso il grado di invalidità permanente e i CTP presenti, per quanto di competenza medico-legale, concordavano nel considerare ragionevole un danno biologico per riduzione dell'integrità psico-fisica della bambina valutabile in 12-13% (dodici-tredici), riconoscendo un'inabilità temporanea al 75% per 30 giorni, al 50% per 30 giorni e al 20-25% per 36 mesi.

Si segnala, infine, che sono in atti spese mediche e di cura per complessivi **Euro 1.166,00 (millecentosessantasei)**.

CONCLUSIONI

In risposta al quesito formulato dall'ill.mo signor Giudice, i sottoscritti concludono pertanto che:

*** Nella conduzione del travaglio di parto della signora Scarda Rosa si sono realizzate condotte attive e omissive configuranti imperizia, imprudenza, negligenza e non osservanza di protocolli in uso e validati.**

* Detti comportamenti hanno una *relazione causale diretta con la paresi del plesso brachiale sinistro verificatasi a danno di Urso Noemi.*

* A questa lesione sono conseguite quali determinanti del danno alla persona riferibili a colpa professionale:

* un periodo di malattia traumatica di 3 anni, con inabilità al 75% per 30 giorni, al 50% per 30 giorni e al 20-25% per 36 mesi,

* una invalidità permanente, biologica e a carico della futura capacità lavorativa, attualmente stimabile nella misura del 12-13%;

* risultano congrue e correttamente documentate spese mediche e di cura pari a € 1.166,00 (millecentosessantasei)

* non sono prevedibili ulteriori spese mediche e di cura.

I Consulenti Tecnici d'Ufficio

Prof. Gian Paolo Boidi



Dr. Andrea Paganelli



Milano, lì 20/4/08